



**Una sentenza della Suprema Corte conferma la procedura di demolizione delle opere abusive attivata dalla magistratura come parallela ed autonoma rispetto alla procedura amministrativa**

**CASSAZIONE: L'ORDINE DI DEMOLIZIONE IMPARTITO DAL GIUDICE È ESPLICAZIONE DI UN POTERE AUTONOMO RISPETTO A QUELLO ANALOGO SPETTANTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CHE PUÒ AGIRE ANCHE SU IMPULSO DEL PM**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**

La demolizione delle opere abusive è – da sempre – tema di straordinaria importanza per le strategie di contrasto al dilagare delle attività edilizie in violazione di legge. E la mancata attuazione – di fatto – degli abbattimenti come prassi regolare da parte dei Comuni, rende sempre più decisive e rilevanti gli ordini di demolizione impartiti dalla magistratura.

Su questo aspetto ci siamo sempre soffermati in ogni sede seminariale ed editoriale, sottolineando come la procedura di demolizione attivata in sentenza di condanna o patteggiamento rivesta sia un ruolo assolutamente primaria nel contesto in esame sia un iter parallelo ed indipendente dalla procedura di demolizione puramente amministrativa di competenza dei Comuni.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): “ (...) La Cassazione, con costanti pronunce, ha oramai statuito che la mera inottemperanza all'ordine di demolizione rappresenta esclusivamente il presupposto per l'esecuzione coattiva del suddetto ordine, per cui: “L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione delle concrete modalità di una tale esecuzione spettano al P. M., quale organo dell'esecuzione, e non al giudice dell'esecuzione. Se nel corso dell'esecuzione della demolizione l'interessato o altro soggetto ritiene che sia pregiudicato un suo diritto, può fare ricorso al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 670 c.p.p.” (Cassazione, Sezione III, Sentenza del 25.11.1998, n. 2550).

Oggi, quindi, l'esecuzione spetta al Pubblico Ministero, quale organo dell'esecuzione, e non al giudice dell'esecuzione, il quale può essere adito dalle parti (pubblico ministero, condannato, parte civile) o da altri interessati (terzi che possano ottenere un pregiudizio, associazioni ambientaliste che hanno la facoltà di intervenire nel processo) soltanto per risolvere controversie che insorgano nel corso dell'attuazione della misura ripristinatoria. Al riguardo si veda anche quanto affermato sempre dalla Suprema Corte: “L'organo promotore dell'esecuzione dell'ordine di demolizione va identificato nel pubblico ministero, il quale emette l'ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine. Se sull'esistenza, la legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizione sorgano controversie competente a decidere è il giudice dell'esecuzione.” (Cassazione, Sezione III, Sentenza del 22.5.1999, n. 1140). E così ancora: “In tema di demolizione ordinata dal giudice a seguito di condanna per abusi edilizi, è il pubblico ministero che deve stabilire le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione, fra le quali può comprendere (...) anche il

Oggi la Corte di Cassazione, con la sentenza della Terza Sezione Penale del 19 gennaio 2012 n. 190 (che riportiamo in calce), nel confermare la procedura di demolizione attivata dopo pronuncia di condanna della magistratura, chiarisce in modo inequivocabile il potere autonomo dell'autorità giudiziaria in materia che – peraltro – non entra in contrasto ma è perfettamente parallelo e sinergico con analoga procedura di competenza del Comune: *«La potestà autonomamente concessa al giudice penale di ordinare la demolizione non è incompatibile con quella attribuita all'amministrazione di emettere analogo provvedimento concorrendo entrambe al conseguimento del medesimo risultato diretto al ripristino dell'interesse urbanistico e ambientale alla tutela del territorio; ... conseguentemente, l'ordine di demolizione impartito dal giudice è esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello analogo spettante alla PA, che può agire anche su impulso del PM legittimamente operando la demolizione a spese del condannato inadempiente»*.

Conseguentemente, si rafforza il ruolo di fondamentale rilevanza dell'ordine di demolizione impartito dal giudice che – va ricordato – è obbligatorio sia in sentenza di condanna che in sentenza di patteggiamento ed in quest'ultimo caso non è rimesso al poter di accordo tra le parti nella quantificazione della pena.

Maurizio Santoloci

*Publicato il 29 gennaio 2012*

*Riportiamo in calce la motivazione della sentenza in commento*

---

preavviso all'esecutato e ad altri eventuali interessati (per esempio terzi occupanti l'immobile abusivo) al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione, e di metterli in grado di collaborare alla stessa, ovvero di ricorrere al giudice della esecuzione nell'ipotesi in cui ritenessero di contestare le modalità stabilite dallo stesso pubblico ministero. Solo in caso di controversia sul titolo o le modalità esecutive si attiva la competenza del giudice dell'esecuzione." (Cassazione, Sezione III, Sentenza del 29.7.1999, n. 1885). Più di recente la Cassazione ricorda come: "del resto si è anche ritenuto che l'esistenza di un (nuovo) sequestro preventivo non faccia di per sé venire meno l'obbligo del P.M. di dare esecuzione all'ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma legge n. 47 del 1985 – ora 31 DPR 380/01 ..." (Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 27 febbraio 2009, n. 8846). (...)".

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*



190 / 12

Registro Generale n. 14339/2011

Camera di Consiglio 15.12.2011

Sentenza n. 298

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Terza Sezione Penale



composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Saverio Mannino
  - 2. dott. Alfredo Teresi
  - 3. dott. Elisabetta Rosi
  - 4. dott. Santi Gazzara
  - 5. dott. Alessandro Maria Andronico
- ha pronunciato la seguente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
il 10 GEN. 2012  
IL CANCELLIERE  
*Luana Mariani*

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da **Scatarzi Walter**, nato a Roma il 13.03.1937, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze - GE - in data 30.09.2010 che ha rigettato la domanda diretta a ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione e dell'ingiunzione a demolire, emessa dal PM, opere edilizie abusive oggetto di sentenza di condanna irrevocabile essendo intervenuto silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio da parte del Comune di Orbetello;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;  
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;  
Letta la requisitoria del PM, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

**osserva**

Considerato che con sentenza irrevocabile è stata ordinata la demolizione di opere abusive;

Che il condannato ha chiesto la sospensione dell'ordine di demolizione e dell'ingiunzione a demolire emessa dal PM assumendo che aveva presentato domanda di condono edilizio ex art 32 del d. l. 30.09.2002 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326 sulla quale si era formato il silenzio-assenso da parte della PA;

Che l'autorità comunale aveva eseguito la demolizione del manufatto;

Che l'imputato aveva integrato il *petitum* chiedendo che le spese di demolizione non venissero poste a suo carico e che venisse riconosciuta la sanabilità dell'opera abusiva;

Che il GE, nel valutare la domanda, ha rilevato che non sussistevano i presupposti per la condonabilità dell'opera; che per l'inconferenza della documentazione prodotta e per l'esistenza di atti univoci in senso contrario della PA non si era formato il silenzio-assenso; che le spese della demolizione gravavano sul condannato;

Che le censure sono state riproposte in sede di legittimità unitamente a nuove altre introdotte col ricorso [l'opera non contrasterebbe con gli strumenti urbanistici; assenza di una esecuzione penale direttamente attuata dall'autorità comunale che, nella specie, aveva eseguito la demolizione su delega della Procura Generale, sulla quale dovevano gravare le relative spese; al GE compete il compito di risolvere le questioni relative alla compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa (provvedimento di condono edilizio assistito da silenzio-assenso) e dall'AG e non al PM];

Che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa" [SU n. 15/1996, RV. 205336];

Che l'ordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo in ipotesi di attuale inconciliabilità con atti amministrativi che abbiano sanato abuso, sicché la mera pendenza di una pratica di condono non comporta l'automatica sospensione dell'ordine di demolizione [Cassazione Sezione III, n.11051/2003, 30/01/2003 - 11/03/2003, Ciavarella; RV. 224347], essendo devoluta al GE la valutazione discrezionale del temperamento, allo stato degli atti, dell'interesse pubblico del ripristino della legalità e di quello del condannato a evitare l'irreparabilità di un pregiudizio in pendenza di un procedimento che potrebbe sfociare nell'eliminazione della sanzione amministrativa;

Che nella specie non era intervenuto silenzio-assenso perché

- ✓ la domanda di condono non presentava i requisiti previsti dalla legge,
- ✓ erano intervenuti plurimi atti della PA contrari all'accoglimento della domanda impugnata davanti al giudice amministrativo;

Che la potestà autonomamente concessa al giudice penale di ordinare la demolizione non è incompatibile con quella attribuita all'amministrazione di emettere analogo provvedimento concorrendo entrambe al conseguimento del medesimo risultato diretto al ripristino dell'interesse urbanistico e ambientale alla tutela del territorio;

Che, conseguentemente, l'ordine di demolizione impartito dal giudice è esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello analogo spettante alla PA, che può agire anche su impulso del PM legittimamente operando la demolizione a spese del condannato inadempiente;


Che il Tribunale ha puntualmente motivato sulle censure sottoposte al suo esame, con motivazione adeguata, sicché il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.

### P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 15.12.2011.

il consigliere estensore



il presidente